



Sede: Piazza Santa Maria Maggiore, 10 - 12084 - MONDOVI (CN)
www.consorziocem.it - pec: acem.cn.gare@pec.it
Tel. 0174/700164 - Fax 0174/709841

VERBALE DI GARA N. 4

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Documentazione Amministrativa

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA LOTTO UNICO DI 85 COMUNI
CIG	9903997CDD
CUP	
Importo di gara	46.678.697,93
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n.35/T del 27/06/2023, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- che a seguito della pubblicazione del bando e dei documenti di gara come sopra indicato, hanno presentato la propria candidatura di partecipazione alla procedura di gara entro il termine stabilito dal disciplinare e mediante caricamento sulla apposita piattaforma Traspare, le seguenti ditte:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
PROTEO AMBIENTE Impresa Sociale SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Via Aosta 42, Mondovi (CN), 12084	28/08/2023 08:42	n.6657 del 28/08/2023
ECONORD SPA Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • APRICA SPA - P.IVA/Cod Fisc.:00802250175 (Mandante)	VIA GIORDANI N.35, Varese (VA), 21100	28/08/2023 11:02	n.6658 del 28/08/2023
TEKNOSERVICE SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Viale dell'Artigianato 10 - 10045 PIOSSASCO (TO)	28/08/2023 11:04	n.6659 del 28/08/2023

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

il giorno 06/11/2023 alle ore 09,00, la D.ssa Stefania Bava, nominata RUP della presente procedura con decreto n. 4 del 19/06/2023, in seduta riservata presso la sede della Stazione Appaltante in Mondovì, Piazza Santa Maria Maggiore n. 10, da atto che, a seguito della disamina svoltasi nelle sedute del 14/09/2023 e del 25/09/2023, ha richiesto alle ditte partecipanti alla gara d'appalto l'invio dei documenti e delle integrazioni oggetto del soccorso istruttorio.

Acquisiti i documenti trasmessi dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto, il RUP procede alla loro disamina come di seguito specificato:

PROTEO AMBIENTE: RICHIESTA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO prot. A.C.E.M. n. 7046/5.3.70 del 26/09/2023, agli atti d'ufficio.


La ditta ha trasmesso la documentazione richiesta da ACEM con la succitata lettera, a mezzo nota acclarata al prot. A.C.E.M. n. 7346 del 09/10/2023, in merito alla quale si rileva quanto segue:

- la ditta ha prodotto l'atto di cessione del ramo d'azienda con i relativi allegati, da cui emerge l'effettivo passaggio dell'intero compendio che costituiva l'azienda. Si conferma che la concorrente può utilizzare i requisiti posseduti dall'impresa cedente e presente nei documenti contenuti in vari punti della Busta A;
- sulla dichiarazione sul fatturato e sul numero di abitanti serviti, la documentazione trasmessa risulta essere completa;
- Proteo Ambiente ha prodotto la dichiarazione richiesta con riferimento alle polizze assicurative;
- relativamente alla questione dei responsabili tecnici, si condivide quanto dichiarato dall'impresa, che ha prodotto copia dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in cui, alla pag. 3, risulta la registrazione dei responsabili tecnici indicati in sede di gara;
- Proteo Ambiente ha prodotto correttamente la dichiarazione relativa al subappalto;
- nel DGUE la ditta ha provveduto all'integrazione dei dati richiesti.

RTI ECONORD SPA – APRICA SPA: RICHIESTA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO prot. A.C.E.M. n. 7047/5.3.70 del 26/09/2023, agli atti d'ufficio.

Le ditte hanno trasmesso la documentazione richiesta con la succitata lettera a mezzo nota acclarata al prot. A.C.E.M. n. 7179 del 03/10/2023, in merito alla quale si rileva quanto segue:

- La dichiarazione in ordine al fatturato risulta corretta;
- sulle penali di Aprica, le stesse non sono idonee a incidere sulla moralità professionale dell'operatore economico stante la loro esiguità ed il loro valore inferiore all'1% dell'importo dei vari contratti. Sul punto la giurisprudenza ha affermato l'irrelevanza di "penali in misura assolutamente irrilevante, comunque inferiore alla soglia dell'1% del valore dell'appalto" (Cons. Stato, Sez. V, 16/12/2019, n. 8517) e che "la minima rilevanza economica della sanzione (di per sé inferiore all'1% del valore annuo della commessa) risulta essere tale da non poter assumere alcuna valenza ai sensi dell'art. 80 c. 5 D.Lgs. 50/2016 al fine di poter costituire un pregiudizio all'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche" (T.A.R. Puglia, Sez. I, 20/09/2018, n. 1232). Ed ancora "si può osservare che per i diversi comuni risulta l'applicazione di penali fisiologiche, ossia per lievi inadempienze contrattuali, inferiori all'1% del valore dell'affidamento, le quali non sono indici di illecito professionale" (T.A.R. Campania, Sez. III, 09/04/2019, n. 1972);
- con riferimento all'infornio oggetto della sentenza del Tribunale Civile di Mantova n. 63/2022, si evidenzia che lo stesso non risulta incidere sulla moralità professionale di Aprica sia stante il decorso del termine triennale dalla data in cui è occorso il fatto sia per quanto rilevato in sede di osservazioni dal concorrente (che si richiamano per relationem), anche con riferimento alle misure di self cleaning successivamente adottate;



- in ordine ai procedimenti penali pendenti nei confronti dell'ing. Mazzoncini, si ritiene che gli stessi non possano incidere sulla moralità professionale di Aprica sia in ragione della mancanza di qualsivoglia provvedimento che abbia accertato la penale responsabilità (neppure in via cautelare) sia in ragione del fatto che i procedimenti riguardano condotte ascrivibili a società diverse da Aprica.

TEKNOSERVICE SRL: RICHIESTA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO prot. A.C.E.M. n. 7048/5.3.70 del 26/09/2023, agli atti d'ufficio.

La ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con la succitata lettera, a mezzo note acclamate al prot. ACEM nn. 7348,7349,7351,7353,7354,7355,7357,7358,7360,7362,7363,7364,7366,7368,7369,7370 del 09/10/2023, in merito alle quali si rileva quanto segue.

1) sul primo e secondo punto del soccorso, relativo alla dichiarazione dell'allegato A sugli Enti per il controllo sui requisiti di partecipazione e sui responsabili tecnici, la concorrente ha assolto correttamente a quanto richiesto;

2) con riferimento a quanto richiesto al punto a) del soccorso istruttorio, relativo all'imputazione ex D.Lgs. 231/2001, visionata la documentazione e le controdeduzioni prodotte, si ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- da quanto prodotto risulta che il procedimento penale è pendente, senza che sia stato adottato un provvedimento di condanna che accerti, anche in via non definitiva, la responsabilità della concorrente;
- le visure dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dell'impresa non presentano alcun provvedimento adottato nei confronti di Teknoservice;

- sulla questione si è espresso, con esito favorevole, un commissario *ad acta* nominato dal Tar Piemonte, il quale ha formulato un vaglio positivo sulla moralità professionale di Teknoservice nonché plurime stazioni appaltanti hanno ritenuto irrilevante la circostanza in esame;

- anche il giudice amministrativo (Tar Liguria n. 117/2022) ha avallato il provvedimento di ammissione di Teknoservice, dando rilievo al fatto che perdurano i rapporti tra Teknoservice e il Comune di Giugliano;

- la concorrente ha dato atto di aver adottato misure di self-cleaning per evitare la commissione di ulteriori illeciti;

3) in ordine a quanto richiesto al punto b), relativo alla condanna del Tribunale di Matera, visionata la documentazione e le controdeduzioni prodotte, si ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il sig. Benedetto Nicola risulta essere cessato dalla carica oltre un anno prima dell'indizione della gara;

- non risultano adottate sanzioni amministrative nei confronti della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come risulta dalle visure dei casellari prodotte dalla concorrente;

- la società ha dato atto di aver adottato misure di self-cleaning nonché di aver adottato un modello 231/2001 per evitare la commissione di nuovi illeciti;

- la società ha altresì dato prova della valutazione di irrilevanza delle circostanze in esame da parte di un rilevante numero di stazioni appaltanti;

4) con riferimento a quanto richiesto al punto c), relativo al sequestro dell'area di Toritto (BA), visionata la documentazione e le controdeduzioni prodotte, si ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il sequestro dell'area di Toritto è stato revocato dall'autorità competente;


- la società risulta aver adempiuto alle prescrizioni disposte dall'Arpa nonché ha effettuato il pagamento della sanzione irrogata;

- a seguito di tali adempimenti, la contravvenzione è stata dichiarata estinta;

- in ogni caso l'importo della sanzione irrogata non risulta di particolare rilevanza economica;

5) in ordine a quanto richiesto al punto d), relativo al sequestro dell'area in Canosa di Puglia, visionata la documentazione e le controdeduzioni prodotte, si ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il procedimento relativo all'area di Canosa di Puglia risulta pendente nella fase di indagini preliminari, senza che vi sia stato un accertamento, neppure con condanna non definitiva, dell'addebitabilità delle condotte in capo all'impresa;



- dagli atti di sequestro risulta che la problematica contestata non è oggetto di certo accertamento in quanto si legge che «si riscontra che le acque reflue miste al percolato prodotto dai rifiuti ivi compattati confluiscano nella griglia ma presumibilmente non si immettono correttamente e completa-mente nelle previste cisterne»;

6) in ordine a quanto richiesto al punto e), relativo al capannone in Pozzuoli, visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, si ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il procedimento relativo al capannone di Pozzuoli risulta pendente nella fase di indagini, senza che vi sia stato un accertamento, neppure con condanna non definitiva, dell'addebitabilità delle condotte in capo all'impresa;
- la società risulta aver effettuato il pagamento della sanzione irrogata;
- a seguito di tali adempimenti, la contravvenzione è estinta;
- in ogni caso l'importo della sanzione irrogata non risulta di particolare rilevanza economica;

7) con riferimento a quanto richiesto al punto f), in ordine alla Delibera ANAC n. 1067/2020, visionata la Delibera stessa si ritiene che la circostanza non possa incidere sulla moralità professionale dell'Ente siccome l'ANAC ha effettivamente provveduto all'archiviazione del procedimento per falsa dichiarazione, escludendo la sussistenza dell'elemento soggettivo di dolo o colpa grave;

8) in ordine a quanto richiesto al punto g), in relazione all'appalto con il Comune di Polignano a mare, visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, si ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- la concorrente risulta aver proposto impugnativa giudiziale avverso le contestazioni in questione;
- le osservazioni prodotte dalla concorrente pongono dubbi sulla legittimità delle contestazioni mosse dalla Stazione Appaltante;

9) con riferimento alla richiesta di integrazione dell'allegato A1 (dichiarazione del CCNL applicato) la concorrente ha adempiuto alla richiesta;

10) in ordine al contenuto del DGUE, la concorrente ha adempiuto alla richiesta di indicazione del possesso della certificazione ISO 14064 ed ha indicato il numero dei dipendenti e dei dirigenti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, tutte le ditte hanno prodotto con soccorso istruttorio la documentazione richiesta: dalla disamina della stessa possono essere ammesse tutte le partecipanti alle successive fase di gara.

Alle ore 12,30 la seduta è terminata e rinviata a nuova data, in forma pubblica, per la comunicazione dell'esito di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP
D.ssa Stefania Bava

